



I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 55



PROVINCIA DI PADOVA

***REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO
CONTROVERSIE COLLETTIVE
DI LAVORO***



Approvato con D.G.P. in data 22.3.2002 n. 136 reg.



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO**

ART. 1

Istituzione e funzioni dell'Ufficio controversie collettive di lavoro

1. Nell'ambito del Settore Lavoro - Formazione della Provincia di Padova viene istituito l'Ufficio Controversie collettive di lavoro, al quale vengono affidate le funzioni previste dal comma 1, lett. e), e del comma 6 dell'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1998, n. 31, in materia di risoluzione delle controversie collettive di lavoro nel territorio provinciale ed in materia di esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria ed alle procedure di mobilità del personale di cui all'art. 4 della L.223/91, già di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro.
2. All'Ufficio Controversie collettive di lavoro è funzionalmente preposto il Dirigente del Settore Lavoro - Formazione, cui sono affidati i compiti di "mediatore" delle controversie di cui al comma 1 e che si avvale, per il funzionamento dell'Ufficio, della collaborazione di un dipendente della Provincia, appartenente alla Categoria D, nominato con apposito provvedimento dal Segretario/Direttore Generale.

ART. 2

Compiti dell'Ufficio controversie collettive di lavoro

1. L'Ufficio controversie collettive di lavoro ha competenza in materia di esperimento del tentativo di conciliazione tra la parte datoriale e la parte sindacale dei lavoratori, su una o più tematiche controverse afferenti la dinamica lavorativa aziendale nel territorio provinciale.
2. Nell'ambito della competenza di cui al comma 1, l'Ufficio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) approfondimento della disamina delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale e delle possibilità di diversa allocazione di tutto o di parte del personale in esubero, con formulazione di proposte per la realizzazione di un accordo mediante l'utilizzazione degli strumenti ed istituti previsti dalla legge, quali, a titolo di esempio, Cassa

- integrazione guadagni straordinaria (C.I.G.S.), contratti di solidarietà, assegnazione dei lavoratori a mansioni diverse in deroga all'art.2103 c.c.;
- b) svolgimento dell'attività finalizzata alla stipula dell'accordo tra azienda che ha posto in atto la procedura di mobilità e azienda che ha dichiarato disponibilità ad assorbire, in tutto o in parte, la manodopera cessata ed Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
 - c) effettuazione dell'esame congiunto azienda/Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, denominato "procedura di consultazione sindacale", nel caso di richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale (C.I.G.S.);
 - d) svolgimento dell'attività finalizzata alla stipula dell'accordo di natura collettiva tra aziende ed Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, avente ad oggetto la contrazione concordata e generalizzata dell'orario di lavoro in caso di manifeste problematiche aziendali, con parziale rientro della retribuzione sia con interventi a sostegno del reddito, sia con erogazione EBAV (c.d. solidarietà difensiva);
 - e) svolgimento dell'attività finalizzata alla stipula di accordi integrativi provinciali di settore (quali pulizie, commercio, aziende del settore alberghiero, istituti di vigilanza) e di accordi integrativi aziendali;
 - f) esperimento delle procedure di costituzione di Enti Bilaterali di settore e delle relative commissioni paritetiche;
 - g) nelle ipotesi di cambio di appalto, sia pubblico che privato, svolgimento di attività finalizzata alla stipula di accordi tra l'azienda cessata dall'appalto e la nuova azienda appaltatrice, in particolar modo nel settore pulimento o mense.

ART. 3

Procedimento per l'esame delle controversie collettive di lavoro

1. Il procedimento per l'esame delle controversie collettive di lavoro si instaura mediante richiesta scritta di intervento, presentata dalla parte datoriale o dalla parte sindacale dei lavoratori.
2. L'Ufficio controversie collettive di lavoro provvederà, dopo la presentazione della richiesta di intervento, ai seguenti adempimenti:
 - a) ricezione della richiesta; qualora questa sia presentata a mani, a domanda dell'interessato sarà rilasciata dall'Ufficio Protocollo della Provincia ricevuta di deposito;

- b) iscrizione manuale della richiesta in apposito repertorio progressivo, con indicazione del soggetto promotore, del settore di attività dell'azienda, delle parti partecipanti alla trattativa, del numero dei lavoratori interessati;
- c) registrazione in ordine cronologico delle comunicazioni di apertura della procedure previste dall' art. 4 L.223/91; trascorsi i termini prescritti, convocare le parti secondo quanto stabilito dal comma 7, art. 4, L.223/91;
- d) convocazione delle parti – a mezzo di raccomandata A.R., o di telegramma, o di fax, ovvero con qualsiasi altro mezzo che consenta di acquisire ricevuta o comunque di provare l'avvenuto ricevimento – alla riunione per la audizione delle stesse e la discussione dell'oggetto della controversia; la convocazione dovrà essere trasmessa almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero almeno tre giorni prima della riunione, nell'ipotesi di riunione ritenuta urgente a giudizio del “mediatore” di cui all'art. 1, comma 2;
- e) discussione dell'oggetto della controversia alla presenza del "mediatore" di cui all'art. 1, comma 2, con esperimento del tentativo di accordo tra le parti;
- f) redazione contestuale di apposito verbale, a seconda dei casi, di accordo, di mancato accordo, di mera riunione, di mancata comparizione di una parte;
- g) registrazione della conclusione della trattativa nel repertorio di cui alla lettera b);
- h) svolgimento dell'attività di statistica annuale relativamente alle controversie trattate.

ART. 4

Termini per la definizione delle controversie

1. I termini per la definizione delle controversie dipendono da fattori diversi e contingenti quali, a titolo indicativo, la natura dell'oggetto della controversia, il grado di resistenza delle parti al raggiungimento dell'accordo, la possibilità di risoluzione della controversia e comunque nel rispetto della normativa vigente.

2. La convocazione delle parti e la conclusione del procedimento di trattazione della controversia da parte della Provincia avvengono entro 30 giorni dalla data di richiesta di intervento.

ART. 5

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è richiamata ogni disposizione di legge in materia.